

LINEE GENERALI DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA

Valeria Montaruli¹

Sommario:1. Le fonti normative sovranazionali. -2. Il quadro normativo interno. - 2.1. La normativa di riferimento nell'ambito della Giustizia di Pace.- 2.2. L'estensione agli adulti dell'istituto della sospensione del processo per messa alla prova: la legge 28 aprile 2014, n. 67. -- 2.3. La mediazione nell'esecuzione penale. -3. Gli strumenti di giustizia riparativa. - 4. La coniugazione tra giustizia riparativa e processo. -5. L'ambito del consenso nei percorsi di giustizia riparativa: oltre la negozialità dell'accordo

1. Le fonti normative sovranazionali.

La mediazione penale rientra tra le tecniche miranti alla riduzione dell'intervento giurisdizionale in senso punitivo - retributivo in favore di una gestione del conflitto in senso riparativo, in ossequio a quanto previsto in numerose fonti sovranazionali (Regole Minime di Pechino, Convenzione di New York sui diritti del fanciullo), solo parzialmente recepite dalla legislazione nazionale e in particolare dal DPR n. 488/88².

Tra le principali fonti sovranazionali della categoria relativa alla giustizia riparativa, si ricordano:

- *UN Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters* (ECOSOC Resolution 2002/12):

V. Sviluppo continuo dei programmi di giustizia riparativa: 21. Dovrebbe esserci una consultazione regolare tra le autorità della giustizia penale e coloro che sovrintendono ai programmi di giustizia riparativa per promuovere una comprensione comune dei percorsi e dei risultati di giustizia riparativa, per incrementare il ricorso ai programmi di giustizia riparativa e per esplorare i modi in cui gli approcci riparativi potrebbero essere incorporati nella prassi della giustizia penale³;

¹ Cfr. intervento "La mediazione penale minorile: strumento per assegnare significati socialmente ricostruiti agli obblighi di legge" a cura di Valeria Montaruli, in occasione della Presentazione del primo Rapporto nazionale sulla Mediazione penale minorile – Roma 27.11.12.

² V. Atti dell'incontro di Studio tenuto a Scandicci il 20-22 maggio 2019, presso la Scuola della Magistratura, Giustizia punitiva e giustizia riparativa: una complementarità possibile?

³ ECOSOC Resolution 2002/12 Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters:

- Direttiva 2012/29/UE che istituisce ‘norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato’ e che contiene la fondamentale definizione di giustizia riparativa: “qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale”.

Essa ricalca la definizione”, contenuta nella Proposta di *Basic Principles on the use of restorative justice*- ONU 2000-2002: “E’ il procedimento in cui la vittima, il reo e/o altri soggetti o membri della comunità lesi da un reato partecipano attivamente insieme alla risoluzione della questione emersa dall’illecito, spesso con l’aiuto di un terzo equo e imparziale

- Raccomandazione del Consiglio d’Europa CM/Rec (2018)8 sulla giustizia riparativa in materia penale, che definisce la mediazione penale come “il procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo indipendente (mediatore)”.

2. Il quadro normativo interno.

A livello di fonti normative interne, non si è ancora pervenuti all’elaborazione di una disciplina organica della mediazione penale e, conseguentemente, non c’è stata una pianificazione delle strategie e delle risorse da mettere in campo, allo scopo di sviluppare nuovi modelli di giustizia ripartiva.

Nell’ambito della giustizia minorile, che è stata pionieristica nell’elaborazione di percorsi di giustizia riparativa, si citano come possibili modalità di ingresso di un percorso di mediazione e di giustizia riparativa:

a) l’ art. 9 D.P.R. 448/88 (accertamento della personalità): l’ambito in cui viene maggiormente praticato il tentativo di mediazione penale è

1. "Restorative justice programme" means any programme that uses restorative processes or aims to achieve restorative outcomes.

2. "Restorative outcome" means an agreement reached as the result of a restorative process. Examples of restorative outcomes include restitution, community service and any other programme or response designed to accomplish reparation of the victim and community, and reintegration of the victim and/or the offender.

3. "Restorative process" means any process in which the victim, the offender and/or any other individuals or community members affected by a crime actively participate together in the resolution of matters arising from the crime, often with the help of a fair and impartial third party. Examples of restorative process include mediation, conferencing and sentencing circles”.

costituito dalla fase iniziale delle indagini preliminari, attraverso l'utilizzazione dell'inchiesta personologica di cui all'art. 9 DPR n. 448/88, che contempla la possibilità, per l'organo dell'accusa e per il giudice, di acquisire informazioni sul minore e dunque di vagliare la disponibilità dello stesso ad incontrarsi con la vittima, e di avviare un percorso di responsabilizzazione, anche attraverso un'attività di riparazione già in fase processuale. In questa fase, la mediazione è attivata quasi sempre dal pubblico ministero e in pochi casi dal gip, i quali richiedono ad operatori specializzati, identificati nei componenti dell'ufficio per la mediazione o del servizio sociale ministeriale, di verificare le condizioni e le risorse necessarie a gestire un percorso di mediazione con la vittima. In caso di esito positivo del percorso, il procedimento penale potrà risolversi o con un decreto di archiviazione per intervenuta remissione di querela, per i casi di reati perseguibili a querela di parte, oppure con una declaratoria di improcedibilità per irrilevanza del fatto ai sensi dell'articolo 27 DPR n. 448/88. Va rilevata l'esistenza di un *vulnus* nel processo penale minorile, rispetto a quanto previsto dall'art. 29 d.lgs. 274/00 nel processo penale davanti al giudice di pace, che disciplina compiutamente il tentativo di conciliazione.

I possibili esiti di un percorso di mediazione che si avvia sulla base dell'art. 9 sono:

- sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art. 27). In sede di udienza, il giudice ha l'obbligo di convocare la persona offesa e di procedere alla sua audizione. L'avviso alla persona offesa è anche obbligatorio in sede di udienza preliminare e di udienza dibattimentale. Peraltro, nulla vieta in queste sedi di dare ingresso all'ascolto della parte lesa, per valutare la rilevanza sociale del fatto e l'entità delle conseguenze dannose.

- sospensione del processo e messa alla prova (art. 28): il giudice, nell'ambito del provvedimento di sospensione del processo con messa alla prova, ha facoltà di impartire *'prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa'*, ma solo in considerazione dell'utilità educativa che il minore prenda coscienza della lesione arrecata all'altrui diritto. Ulteriore profilo problematico è costituito dall'inammissibilità dell'azione civile nel processo minorile, sicché spesso la pendenza di autonome azioni

risarcitorie costituisce un serio ostacolo all'esperimento del tentativo di mediazione.

- perdono giudiziale (art. 169 c.p.) che si configura come causa di estinzione del reato in presenza di una prognosi favorevole circa la non reiterabilità della condotta criminosa;
- remissione della querela (art. 555 c.p.p.), accettata anche tacitamente dalla parte lesa.

b) l'art. 28 D.P.R. 448/88 che prevede la sospensione del processo e messa alla prova: più spesso è attivata in fase di udienza preliminare, ma può intraprendersi anche nella fase del giudizio, con riferimento ai reati a procedibilità d'ufficio. L'espletamento di attività riparativa potrà assumere la valenza di un *post – factum* utile a lumeggiare la personalità dell'autore, ai fini di una mitigazione della pena, della concessione di attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, che può essere subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato.

Il possibile esito di un percorso di mediazione che si avvia sulla base dell'art. 28, in caso di riuscita, è l'estinzione del reato per buon esito della messa alla prova.

2.1. La normativa di riferimento nell'ambito della Giustizia di pace.

Nell'ambito della Giustizia di Pace vanno richiamati:

- l'art. 2 comma 2 d.lgs. 28 agosto 2000, n 274, secondo il quale nel corso del procedimento il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti;
- l'art. 29 dello stesso decreto, relativo alla mediazione in vista della conciliazione tra le parti e modellato in modo simile rispetto alla sospensione e messa alla prova del processo minorile. Secondo detta disposizione, il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti; qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio. Le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione. In caso di conciliazione, è redatto processo verbale attestante la remissione di querela o la rinuncia al ricorso di cui all'articolo

21 e la relativa accettazione. La rinuncia al ricorso produce gli stessi effetti della remissione della querela.

I possibili esiti di un percorso di mediazione che si avvia sulla base dell'art. 2 cit. sono:

- conciliazione/mediazione per i casi a querela di parte (art. 29);
- esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto (art. 34);
- estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie (art. 35).

2.2. L'estensione agli adulti dell'istituto della sospensione del processo per messa alla prova: la legge 28 aprile 2014, n. 67.

Con l. 28 aprile 2014, n. 67, l'istituto della sospensione del processo per messa alla prova è stato esteso agli adulti.

In particolare, l'art. 168 *bis* c.p. (*Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato*) ha un ambito più limitato che nel processo minorile; prevede, in particolare, che nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'art. 550 c.p.p., l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità e non può essere concessa più di una volta.

Nell'ambito della messa alla prova s'individuano dunque i seguenti esiti:

- Eliminazione conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato;
- Risarcimento del danno;
- Volontariato di rilievo sociale;
- Lavoro di pubblica utilità.

L'art. 464 *bis* c.p.p. disciplina gli aspetti procedurali della sospensione del procedimento con messa alla prova, prevedendo che il programma di trattamento con UEPE indichi:

- le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile;
- le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale;
- le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa.

2.3. La mediazione nell'esecuzione penale.

Nell'ambito dell'esecuzione penale, la mediazione può assumere rilievo, ai fini della concessione di misure alternative alla detenzione, nelle ipotesi previste dalle seguenti disposizioni:

- art. 47 dell'ordinamento penitenziario (affidamento in prova al servizio sociale) prevede espressamente che l'affidato si adoperi in favore della vittima;
- art. 176 c.p. (liberazione condizionale);
- l'art. 13 della legge 26 luglio 1975 n. 354, modificato dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 223 prevede che, nell'ambito dell'osservazione è offerta all'interessato l'opportunità di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché sulle possibili azioni di riparazione.
- In ambito minorile, l'art. 1 comma 2 d.lgs. n. 121/2018 prevede che *“l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato”*.

3. Gli strumenti di giustizia riparativa.

Si deve precisare che gli Stati generali della giustizia penale promossi nel 2015 licenziarono un articolato molto avanzato in tema di giustizia riparativa, in attuazione dell'art. 1 comma 85 lett. f) della legge 23 giugno

2017, n. 103, le cui previsioni sarebbero state finalizzate a disciplinare i programmi di giustizia riparativa da espletare nella fase esecutiva della pena, ma anche nel processo di cognizione, rispettando le fondamentali garanzie del diritto all'informazione e ad apprestare un consenso informato ritrattabile in qualunque momento, la volontarietà della partecipazione e la non utilizzabilità in sede processuale delle dichiarazioni rese durante il percorso di giustizia riparativa, al fine di evitare forme di vittimizzazione secondaria.

Possono individuarsi due livelli di indagine del pianeta mediazione, tra loro diversi ma strettamente collegati: vi è un piano di realtà, che sottende tuttavia una generale filosofia della giustizia penale, alla base del difficile 'matrimonio' tra concezione riparativa e processo penale, sia pure con i correttivi in senso rieducativo propri del processo minorile.

Quanto al primo aspetto, gli stimoli della comunità scientifica sono stati recepiti dalla prassi, inizialmente in ambito minorile, atteso che presso alcuni tribunali per i minorenni, primi tra tutti quelli di Torino, Milano, Bari e Palermo, si è sostenuto l'avvio di percorsi di mediazione penale nel corso dei procedimenti, utilizzando i menzionati spazi processuali offerti dal DPR n. 448/1988, dall'art. 169 c.p. relativo al perdono giudiziale e dall'art. 555 c.p.p. in tema di remissione della querela. In questo ambito hanno assunto rilievo i contributi offerti dagli enti locali per sostenere finanziariamente e logisticamente la nascita di uffici o centri di giustizia riparativa sul territorio, attraverso anche la stipula di protocolli tra enti locali, Ministero della giustizia e Uffici giudiziari.⁴

Uno studio accurato, con una mappatura sul ricorso alla giustizia riparativa nel procedimento penale minorile, è stato fatto dall'Autorità Garante Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (*La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile*, anno 2018), che ha evidenziato l'ampiezza della diffusione dell'istituto sul territorio, essendo ampiamente praticato l'innesto dei percorsi di giustizia riparativa e di mediazione penale nell'ambito del procedimento penale minorile, evidenziando come il maggior numero di invii alla mediazione avvenga o nella fase pre - processuale, ma soprattutto nell'ambito

⁴ Gli aspetti della giustizia riparativa e della mediazione penale sono stati nel nostro paese portati all'attenzione della comunità scientifica da due congressi, uno nazionale (*Restorative justice on trial*, Lucca 1992) e uno nazionale (*Dare posto al disordine*, Torino, 1995).

dell'udienza penale, attraverso la sospensione del processo con messa alla prova e che l'istituto si sta diffondendo anche rispetto ai minorenni non imputabili. Importanti raccomandazioni e indicazioni operative rispetto ai percorsi di giustizia riparativa sono contenute nel documento costituito dalle *Linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia minorile di comunità in materia di Giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato* del 17 maggio 2019, che enumera i soggetti coinvolti e fa riferimento alle tipologie dei servizi offerti.

I principali strumenti di giustizia riparativa, vengono così individuati:

- mediazione autore - vittima, che permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente, con il loro libero consenso, alle difficoltà nascenti dalla commissione del reato, con l'aiuto di un terzo indipendente, e si realizza nella forma di un incontro diretto fra le parti o anche tramite il percorso di mediazione indiretta;
- scuse formali, ovvero dichiarazioni rivolte alla vittima da parte dell'autore del reato, spesso in forma scritta;
- incontri tra vittime e autori di reati analoghi a quelli subiti, ovvero forum con vittime aspecifiche, al fine di consentire al reo di constatare gli effetti dannosi di condotte analoghe a quelle assunte, nei confronti delle vittime;
- incontri di mediazione allargati a gruppi di discussione, che tendono a realizzare un dialogo con la guida di un facilitatore o un mediatore penale, e spesso ai gruppi parentali e a tutti i soggetti del territorio coinvolti dalla commissione del reato.

Quanto al secondo aspetto, vi è da un lato la spinta, nel processo penale minorile, a smussare la tendenza del processo penale tradizionale a marginalizzare la vittima del reato, per focalizzarsi piuttosto sull'accertamento del fatto reato e sul suo autore. La giustizia riparativa, infatti, si pone l'obiettivo ambizioso di spostare la direzione del processo e di dare voce alla parte lesa, al fine di consentire una rielaborazione del trauma cagionato dal reato, e nello stesso tempo di rendere il suo autore consapevole della ferita cagionata e di promuovere in lui una spinta verso un comportamento positivo nei suoi confronti, di elisione delle conseguenze dell'illecito. Al modello punitivo si sostituisce, o piuttosto si giustappone, un modello conciliativo, fondato sul consenso.

4. La coniugazione tra giustizia riparativa e processo.

Sul piano operativo, occorre lavorare sulla creazione di nessi sistematici finalizzati alla conciliazione tra i due modelli, rispettivamente retributivo e riparativo, in ragione della rigidità di un sistema fondato sul principio di legalità formale e di obbligatorietà dell'azione penale. Invero, il positivo esperimento di un tentativo di mediazione può azzerare o soltanto ridurre il disvalore del fatto, e in tale prospettiva può paralizzare la pretesa punitiva solo allorché l'esperimento mediativo si inserisca in un segmento procedimentale anteriore al momento in cui si definiscono le scelte relative alla perseguibilità o meno di un determinato comportamento (reato); oppure si determini una mitigazione della pena, essendo valutabile sia nel giudizio sul disvalore penale della condotta, sia come circostanza attenuante⁵.

Appare particolarmente delicato il profilo della conciliazione tra la natura di per sé informale e dialogica della mediazione, e il rigore delle ineludibili garanzie su cui si fonda il processo penale: 1) un primo profilo problematico attiene alla presunzione di non colpevolezza, nonché al diritto al silenzio dell'indagato o imputato. È importante che nell'interrogatorio che prelude al tentativo di mediazione, l'autorità giudiziaria contesti in forma chiara e precisa il fatto e avverta l'imputato della facoltà di non rispondere, e che l'imputato ammetta l'addebito, o che comunque non proclami la propria innocenza⁶; 2) altro aspetto è la inutilizzabilità in sede processuale delle dichiarazioni rese nel corso dell'attività di mediazione, che, a differenza di quanto accade in relazione al processo penale davanti al giudice di pace, non viene espressamente sancita nel processo minorile, pur potendosi comunque desumere dal sistema; 3) c'è poi il delicato rapporto con il diritto all'assistenza difensiva, atteso che il procedimento di mediazione è di per sé informale e tende ad escludere la presenza del difensore. Peraltro, a garanzia della spontaneità e genuinità del percorso riparativo, l'esito sfavorevole della mediazione non potrà mai incidere sull'esito del processo. In ogni caso, sembra che una forma di assistenza al minore, immanente in ogni fase del processo penale,

⁵ Cfr. V. PATANÈ, La mediazione penale minorile nell'orizzonte europeo, pubblicato nel 1° rapporto nazionale.

⁶⁶ Cfr. da ultimo, Cass.pen., I sez., 6 settembre 2017 n. 40512 afferma che ai fini dell'ammissione alla messa alla prova non è necessaria la confessione dell'imputato.

possa essere offerta anche in sede di mediazione dalla presenza dei genitori.

In definitiva, la mediazione nel processo penale minorile assume ancora una valenza pionieristica, non solo per le difficoltà operative connesse all'organizzazione dei servizi e alla formazione dei mediatori, ma anche a causa della rigidità del sistema processuale, e del difficile inserimento dei percorsi di giustizia riparativa in ambito processuale.

Invero, poiché alla luce dei principi costituzionali e ordinamentali, la giustizia riparativa deve necessariamente coesistere con il modello del processo penale delineato dal legislatore e con le sue ineludibili garanzie, appare necessario implementare, sulla scorta delle indicazioni offerte dalla prassi e dalle linee-guida sopra richiamate, percorsi di ingresso della mediazione penale nelle diverse fasi del procedimento, attraverso la diffusione di protocolli concordati tra i centri di giustizia minorile, i servizi e l'autorità giudiziaria.

Su questo versante, un fondamentale ruolo di cerniera potrà essere rivestito dalle procure minorili, nonché dagli uffici GIP – GUP presso i tribunali per i minorenni, implementando gli esiti riparativi nei giudizi di irrilevanza e nei progetti di messa alla prova. Anche il GIP, in sede di convalida, potrebbe dare impulso a percorsi di mediazione, incaricando i servizi di valutare la percorribilità di esiti riparativi e impartendo anche prescrizioni volte a promuovere percorsi virtuosi.

5. L'ambito del consenso nei percorsi di giustizia riparativa: oltre la negozialità dell'accordo.

Gli studiosi della giustizia riparativa hanno posto in evidenza che dalle ricerche antropologico - giuridiche è emerso come tale modello di giustizia sia stato inizialmente utilizzato nelle cosiddette società semplici, che ricorrevano a modelli non formalizzati di gestione dei conflitti, miranti alla ricostituzione del legame sociale, per evitare la disgregazione e l'indebolimento del gruppo, secondo un modello diffuso in Africa, in Australia e Nuova Zelanda, ma anche in Europa⁷.

I percorsi di *restorative justice* vengono recuperati in una società complessa come quella attuale, in cui viene sperimentata la crisi dei tradizionali apparati giudiziari e, in ambito penale, del modello repressivo, come tentativo di favorire una soluzione consensuale del conflitto, per la

⁷ Cfr. MANNOZZI G., Giustizia riparativa, in Enciclopedia del diritto, annale X, 2017, Giuffrè, 468

ricostruzione dell'armonia sociale all'interno della comunità, attraverso la valenza terapeutica del processo di mediazione.

In quest'ottica si è collocata la nascita dei metodi di risoluzione alternativa delle controversie, ai quali si ricorre per dirimere controversie in ambito civile e commerciale, pur se viene evidenziato, come si è visto, il rischio che si trasformi in una “*forzata industria dell'armonia*”, creata a fini di politica del diritto e di economia della giustizia, che potrebbe trasbordare in uno sviluppo di tecniche di persuasione miranti a scoraggiare il ricorso al sistema giudiziario per far valere i propri diritti nell'ambito del processo⁸.

Sussiste tuttavia una differenza culturale tra la giustizia riparativa e le altre ADR, attesi anche gli evidenti profili differenziali tra la mediazione penale e la mediazione civile. Infatti, mentre la mediazione civile e commerciale presuppone reciproche concessioni ed è finalizzata alla ricerca di un accordo, con effetti di tipo negoziale sul piano remediale e della responsabilità e in alcuni casi il suo esperimento costituisce condizione di procedibilità, la *restorative Justice* non segue una logica di tipo contrattuale ed è insuscettibile di essere imposta, ma si fonda su un incontro tra le parti finalizzato al riconoscimento dell'altro e a una presa di coscienza della ferita inferta alla persona della vittima e più in generale al tessuto sociale.

La giustizia riparativa ha in comune con le altre pratiche di mediazione la presenza di un terzo imparziale, che facilita l'incontro tra le parti, ovvero, nella mediazione civile, la ricerca di soluzioni condivise e nella mediazione penale il reciproco riconoscimento e il risanamento della lesione inferta.

Un modello a sé è quello della negoziazione assistita, che non richiede la presenza di un terzo imparziale, ma vede come protagoniste le parti assistite da avvocati e si estende anche a situazioni soggettive tradizionalmente indisponibili, come i diritti - obblighi in materia familiare e di *status*. Il risanamento di un *vulnus*, in assenza di una finalità transattiva e conciliativa accomuna d'altra parte il modello della giustizia riparativa rispetto a quello della mediazione familiare, che nell'ambito delle conflittualità familiari mira, non già o non necessariamente al

⁸ Cfr. MANNOZZI G., *op. cit.*, 469. L'autrice tuttavia evidenzia come tale rischio sia minore nell'ambito degli strumenti di giustizia riparativa, atteso che la mediazione penale non segue un andamento di negoziazione di natura contrattuale.

raggiungimento di un accordo, ma soprattutto è finalizzata a ricostituire un dialogo tra le parti, che è bloccato dal conflitto.

La giustizia riparativa è, in definitiva, un ambito assai complesso e variegato, che si fonda su un insieme di programmi e di metodi di gestione dei conflitti aventi rilevanza penale, ma che si estende anche in generale a conflitti allargati, anche in altri ambiti e gruppi di aggregazione, per esempio in relazione all'ambito scolastico e dei fenomeni di bullismo, mantenendo come connotato comune il principio riparatorio, che non si traduce soltanto nella riparazione materiale di tipo risarcitorio e ripristinatorio, ma assurge a valenza di riparazione simbolica, dello stato di sofferenza cagionata dal comportamento lesivo e antisociale.

Bibliografia:

AERTSEN I. - LAUWAERT K., *La giustizia riparativa e i sistemi di giustizia penale europei*, in *Minori e Giustizia*; 2016, fasc. 1; pp. 24 – 32.

AMARELLI G., *La nuova causa estintiva per condotte riparatorie ex art. 162 ter c.p.*, in *Studium Iuris*, 2017, fasc. 12, pp. 1419-1431.

BARTOLI R., *Il carcere come extrema ratio: una risposta concreta*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, fasc. 4, pp. 13 ss.

BARTOLI R., *Il diritto penale tra vendetta e riparazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016 fasc. 1, pp. 96 – 108.

BOUCHARD M. - MIEROLO G., *Offesa e riparazione. Per una nuova giustizia attraverso la mediazione*, Milano, 2005.

CERETTI, A., *Omaggio a Eligio Resta. La mediazione reo/vittima a Milano nel biennio 2016/2017. La metodologia del centro, l'analisi della casistica e la riduzione dei livelli del conflitto*, in ANASTASIA S. - GONNELLA P. (a cura di), *I paradossi del diritto. Saggi in omaggio a Eligio Resta*, Roma, 2019, pp. 137-164.

CERETTI A. - MANNOZZI G., *La Giustizia Riparativa al vaglio degli "Stati Generali sull'esecuzione penale"*, in *Nuove esperienze di giustizia minorile*, 2015, pp. 27-40.

CERETTI, A., *La mediazione reo-vittima nel sistema penale minorile. Rivisitazione di alcuni nodi teorici dopo quindici anni di pratiche*, in *Rass. it. crim.*, 2013, 42(4), pp. 286-295.

CERETTI, A., *La mediazione penale*, in PONTI G. - MERZAGORA I. (a cura di), *Compendio di criminologia*, Milano, 2008, pp. 465 ss. CESARI C., *Le strategie di diversione*, in BARGIS M. (a cura di), *Procedura penale minorile*, Torino, 2017, pp.184-231. CESARI C., *La vittima nel rito penale: le direttrici della lenta ricostruzione di un nuovo ruolo*, in *Giur. it.*, 2012, pp. 463-466. CORSO S.M., *Le ricadute processuali dell'estinzione del reato per condotte riparatorie*, in *Arch. pen.*, 2017, fasc. 3, pp. 939-955.

DONINI M., *Compliance, negozialità e riparazione dell'offesa nei reati economici. Il delitto riparato oltre la restorative justice*, in AA.VV., *La pena ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, Milano, 2018, pp. 579-606.

- DONINI M., *Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, pp. 236-250.
- DONINI M., *Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio del male*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, fasc. 3, p. 1162.
- EUSEBI L., *Sviluppi normativi per una giustizia riparativa*, in *Minori e giustizia*, 2016, p. 33.
- FIANDACA G., *Tra punizione e riparazione. Una ibridazione di paradigmi?*, in *Il Foro it.*, 2016, fasc. 9, p. 296.
- FIANDACA G. – VISCONTI C. (a cura di), *Punire mediare riconciliare. Dalla giustizia penale internazionale all'elaborazione dei conflitti individuali*, Torino, 2009.
- FLICK G.M., *Una nuova cultura della pena?*, in *Rivista A/C*, 2016, fasc. 4, p. 13.
- GIUNTA F., *Oltre la punizione: linee evolutive e ruolo del diritto penale*, in DOLCINI E. - Paliero C.E. (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Milano, 2006, vol. I, p. 343 ss.
- LORENZETTI A., *Giustizia riparativa e dinamiche costituzionali: alla ricerca di una soluzione costituzionalmente preferibile*, Milano, 2018.
- MANNOZZI G. - LODIGIANI G.A. (a cura di), *Giustizia riparativa: formanti parole e metodi*, Torino, 2017.
- MANNOZZI G. - LODIGIANI G.A. (a cura di), *Giustizia riparativa: ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, 2015.
- MANNOZZI G., *La giustizia senza spada: uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano, 2003.
- MANNOZZI G. - RUGGIERI F. (a cura di), *Pena, riparazione e riconciliazione: diritto penale e giustizia riparativa nello scenario del terzo Millennio* (atti del Convegno di studi, Como Villa Gallia, 13-14 maggio 2005), Como, 2007.
- MANNOZZI G., *Giustizia riparativa* (voce) in *Annali Enciclopedia del Diritto*, Milano, 2017, pp. 465-486.
- MAZZUCATO C., *Giustizia esemplare. Interlocuzione con il precetto penale e spunti di politica criminale*, in BERTOLINO M. - FORTI G. - EUSEBI L. (a cura di), *Studi in onore di Mario Romano*, Napoli, 2011, pp. 407 ss.
- PALAZZO F., *Crisi del carcere e culture di riforma*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, fasc. 4, pp. 8.
- PALAZZO F., *Sanzione e riparazione all'interno dell'ordinamento giuridico italiano: "de lege lata" e "de lege ferenda"*, in *Pol. dir.*, 2017 fasc. 2, pp. 349 - 362.
- PALAZZO F. - BARTOLI R. (a cura di), *La mediazione penale nel diritto italiano e internazionale*, Firenze, 2011.
- PATANÈ V., *Ambiti di attuazione di una giustizia conciliativa alternativa a quella penale: la mediazione penale*, in MESTITZ A. (a cura di), *Mediazione penale: chi, dove, come e quando*, Roma, Carocci, 2004, p. 19 ss.